

più della quota che a lui spetterebbe, in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 1199 del Codice civile ».

12º) *All'articolo 24 è aggiunto in fine il seguente comma:*

« Le suddette sanzioni, salvo le pene comminate dal Codice penale, può lo stesso Ministero infliggere ai Commissari governativi che contravvengano alle disposizioni di cui al precedente comma ed all'articolo 20 ».

13º) *All'articolo 25 è aggiunto il seguente comma:*

« Gli amministratori, direttori e commissari sono soggetti alle disposizioni di cui all'articolo 863 del Codice di commercio ».

14º) *All'articolo 27 è aggiunto il seguente comma:*

« Tale disposizione non si applica ai Consorzi economici a responsabilità illimitata di cui all'articolo 1, i quali potranno continuare a mantenere la loro denominazione ».

15º) *L'articolo 28 è modificato:*

A) *col premettere ad esso il seguente comma:*

« Alle Casse rurali od agrarie preesistenti alla entrata in vigore della presente legge, nonché ai Consorzi economici indicati nel precedente articolo 1, non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 1º e 2º comma e 5 della presente legge »;

B) *modificando l'attuale testo col seguente:*

« È accordato un termine di tre anni, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge 6 giugno 1932, n. 656, alle Casse rurali ed alle Casse agrarie esistenti nonché ai Consorzi economici a responsabilità illimitata considerati nell'articolo 1 per uniformarsi alle disposizioni dell'articolo 7 del Capo I e dei Capi II e III della presente legge ».

Ha chiesto di parlare l'onorevole relatore. Ne ha facoltà.

D'ANGELO, *Relatore*. D'accordo col Governo, alle modificazioni proposte verranno apportati alcuni piccoli ritocchi. D'altra parte, alle modifiche contenute nel testo della Commissione se ne è aggiunta qualche altra, di lieve entità, ciò che permetterà di rendere molto più aderente alla realtà la legge sulle Casse rurali od agrarie.

Le modificazioni che non sono state accettate dal Governo, e che la Commissione ritiene di poter senz'altro sopprimere, sono essenzialmente quelle riguardanti l'articolo 12 della legge 6 giugno 1932.

In realtà, più che di modificazioni si tratta di chiarimenti alla legge, come è detto nella relazione della Commissione.

Si era voluto esplicitamente comprendere tra gli Istituti indicati alle lettere d) ed e) dell'articolo 12, la Banca del Lavoro, la quale per altro è da ritenersi compresa tra gli Istituti autorizzati per legge a compiere operazioni ivi indicate, essendo un istituto autorizzato per legge ad esercitare il credito agrario.

Così dicasi per quanto riguarda la proposta modificazione della lettera f), relativa alla Banca d'Italia.

Lo stesso può dirsi, nel complesso, relativamente alle operazioni che le Casse hanno la facoltà di compiere. Viceversa, nello stesso articolo 12, che dovrebbe, pertanto, rimanere così come è nell'attuale legge, nel primo comma, per precisione di dizione, verrebbero sostituite le parole: « con estranei », con le parole: « con non soci ».

Sostanzialmente si tratta di questo: la legge sulle Casse rurali od agrarie permette che le Casse stesse possano compiere operazioni anche con non soci. Nel testo attuale della legge, invece che con non soci, si dice: con estranei. Evidentemente è una imperfezione di linguaggio, che è bene correggere.

Un'altra proposta di modifica non accolta dal Governo, ed alla quale la Commissione rinuncia senz'altro, è quella riguardante l'articolo 18.

La Commissione aveva ritenuto di potere stabilire esplicitamente che il Ministero potesse di volta in volta incaricare l'associazione sindacale, nella quale sono inquadrati le Casse rurali, per eseguire inchieste o ispezioni nei casi previsti di Casse che non funzionino regolarmente.

Il Ministero si vuole riservare piena libertà di scelta delle persone o degli enti cui potrà affidare tali ispezioni. E la Commissione non crede di dovere insistere.

PRESIDENTE. Quindi va soppressa la modifica all'articolo 18?

D'ANGELO, *relatore*. Sì, va soppressa.

Altro piccolo ritocco riguarda la modifica proposta all'articolo 21, lettera A) del testo della legge della Commissione.

È un vero e proprio errore, direi così, di stampa: al primo comma è detto: « Quando risulti che la società ha subito perdite per un ammontare non inferiore ad un terzo del capitale sociale, ecc. ecc. »; viceversa dopo, è detto: che si devono convocare « i soci per interrogarli se intendono di reintegrare il « patrimonio ». Invece che « patrimonio » deve